Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 27 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 27 NOVEMBRE 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana. — Novembre 1946 (Fascicolo n. 11).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 334.

Corresponsione del premio della Repubblica agli operai e agli impiegati con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Agli operai e impiegati con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, che risultino in servizio alla data del 26 luglio 1946 o che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 13, spetta a titolo di premio della Repubblica per una volta tanto una gratifica di L. 3000 per gli uomini e le donne capo famiglia e di L. 1500 per quelli non aventi la qualifica predetta.

Il premio non compete:

a) ai lavoratori che hanno una retribuzione complessiva media mensile superiore a L. 25.000 lorde fatta esclusione delle prestazioni, compensi e indennità previsti alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692;

b) ai lavoratori a domicilio che non abbiano un rapporto continuativo di lavoro;

c) ai mezzadri, coloni parziari e soci minori nella soccida;

d) ai lavoratori retribuiti esclusivamente mediante partecipazione al prodotto, salvo per i marittimi della pesca, quanto disposto dall'art. 5.

Sono compresi, invece, tra i lavoratori indicati al 1° comma i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro opera alle dipendenze delle società e degli enti stessi, nonchè i lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale.

Sono ritenuti in servizio anche i lavoratori temporaneamente assenti per malattia, infortunio, ferie, gravidanze e puerperio, regolari permessi, sospension non disciplinari ed aspettative con assegni di durata non superiore ai sei mesi, salve le disposizioni dell'art. 20 per quanto riguarda i marittimi.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente, sono considerati capo famiglia i lavoratori che abbiano tale qualifica per il conseguimento degli assegni familiari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Il premio della Repubblica è posto a carico dei datori di lavoro per i lavoratori dipendenti ed è pagato da essi direttamente o attraverso le speciali gestioni di compensazione presso la Cassa unica degli assegni familiari, previste dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Il premio è corrisposto di norma in due rate uguali, la prima entro il 15 agosto 1946 e la seconda non oltre il 15 settembre successivo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, salve sempre le deroghe da esso previste.

La corresponsione non deve costituire titolo per la richiesta di revisione dei prezzi e di rimborso a carico dello Stato e di enti pubblici.

Art. 4.

Ciascun lavoratore non ha diritto a percepire che un solo premio.

Nel caso di prestazione contemporanea da parte del lavoratore della propria opera presso diversi datori di lavoro, ciascuno di questi corrisponderà una quota parte del premio in proporzione alle ore di lavoro normalmente prestato in ogni giornata presso le varie aziende o, in caso di impossibilità di applicazione di tale criterio, in rapporto alla misura delle retribuzioni corrisposte dalle aziende stesse.

Art. 5.

Ai lavoratori che fruiscono del vitto e a quelli la cui retribuzione consiste in generi alimentari o in altre prestazioni in natura per una quota non inferiore a un terzo, il premio della Repubblica spetta in misura ridotta ai due terzi.

Per i marittimi della pesca arruolati alla parte, l'importo del premio deve essere calcolato fra le spese comuni.

Art. 6.

Il premio della Repubblica non è computabile a nessun effetto come facente parte della retribuzione.

Esso è esente da qualsiasi imposta e non è soggetto a sequestro, pignoramento ed a trattenute o contributi di carattere previdenziale e sociale.

Art. 7.

Il premio della Repubblica assorbe le erogazioni corrisposte a tale titolo o a titolo d'acconto, anticipo, prestito effettuato dai datori di lavoro successivamente al 2 giugno 1946, in previsione di provvidenze analoghe di carattere generale, esclusi gli acconti sulle trattative per contratti nazionali di categorie e le sistemazioni particolari intervenute nelle aziende singole.

L'assorbimento di cui al comma precedente non si estende ai casi in cui esso sia stato espressamente escluso.

Disposizioni particolari per l'industria.

Art. 8.

Ai lavoratori dipendenti da aziende facenti parte del settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari e non contemplate dal successivo art. 19, il premio della Repubblica è corrisposto attraverso una speciale gestione di compensazione per l'industria della Cassa stessa.

Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la corresponsione del premio è fatta per conto della gestione predetta dai datori di lavoro che saranno rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale delle somme versate a tale titolo.

Per la copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del premio della Repubblica, i datori di lavoro di cui al primo comma sono tenuti al pagamento a favore della gestione speciale di compensazione di un contributo dell'8 % sulle retribuzioni lorde dovute ai lavoratori dipendenti, per i periodi di paga compresi fra quello avente inizio dopo il 31 luglio 1946 e quello in corso al 31 dicembre 1946 incluso.

Per il computo ed il versamento del contributo valgono le disposizioni in vigore per le contribuzioni dovute alla Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 9.

Ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati, ai lavoranti bar[illegible] e parrucchieri ed agli addetti ai forni per conto di terzi, il premio della Repubblica è corrisposto direttamente dalla gestione speciale di compensazione della Cassa unica per gli assegni familiari.

Per ottenere il premio, gli interessati debbono presentare domanda vistata dai rispettivi datori di lavoro, alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione si svolge la prestazione di lavoro.

Il pagamento del premio sarà effettuato in unica soluzione.

A copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del premio della Repubblica i datori di lavoro suddetti sono tenuti a corrispondere alla gestione di compensazione il contributo stabilito dal precedente articolo.

Art. 10.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale terrà per la gestione speciale di compensazione per l'industria della Cassa unica degli assegni familiari una contabilità dei pagamenti effettuati e dei contributi riscossi, distinta da quella delle gestioni degli assegni.

Art. 11.

Per i lavoratori appartenenti alle compagnie e ai gruppi portuali il premio della Repubblica è corrisposto direttamente dalla gestione speciale predetta alle compagnie e ai gruppi portuali dietro loro richiesta, contenente gli elementi necessari per la liquidazione, certificati dalla competente autorità portuale.

Per l'erogazione di cui al precedente comma l'Istituto nazionale della previdenza sociale terrà separata contabilità.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile saranno stabilite la misura e la durata del contributo da applicare a carico degli speditori e dei ricevitori di merce per ogni tonnellata di merce maneggiata dalle maestranze portuali. L'importo del contributo sarà versato all'Istituto predetto in rimborso dell'onere sostenuto.

Per i lavoratori appartenenti alle carovane e cooperative facchini, il premio della Repubblica è parimenti corrisposto direttamente dalla gestione speciale di compensazione alle carovane e cooperative facchini, dietro loro richiesta contenente gli elementi necessari per la liquidazione, certificati dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Ai fini del pagamento dei contributi alla gestione speciale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, di concerto con i Ministri interessati, ad autorizzare la maggiorazione delle tariffe di facchinaggio nella misura e per la durata strettamente necessarie alla copertura delle somme corrisposte ai sensi del precedente comma.

Disposizioni particolari per l'agricoltura.

Art. 12.

Ai lavoratori dell'agricoltura il premio della Repubblica è corrisposto:

a) direttamente dal datore di lavoro, se trattasi di dipendenti in servizio al 26 luglio 1946 vincolati da un rapporto fisso di lavoro quali gli impiegati, i salariati fissi, gli obbligati, nonchè quelli appartenenti a categorie assimilabili quando vi sia la garanzia di una prestazione minima di 200 giornate di lavoro;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale se trattasi di giornalieri di campagna, attraverso una gestione speciale di compensazione per l'agricoltura della Cassa unica degli assegni familiari con contabilità distinta da quella della gestione degli assegni stessi.

Art. 13.

La corresponsione del premio ai lavoratori di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente è effettuata in unica soluzione:

a) per i giornalieri di campagna che risultino iscritti quali permanenti ed abituali negli elenchi no-

minativi dei lavoratori relativi all'anno agrario 1945-46 e, in mancanza, in quelli relativi all'anno agrario 1944-1945, sulla base degli elenchi medesimi e di quelli dei capi famiglia e tenendo conto delle eventuali variazioni sopravvenute nello stato di famiglia;

b) per gli altri giornalieri di campagna sulla base di appositi elenchi che saranno formati a cura delle sedi provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

In tali elenchi saranno iscritti, con l'indicazione dell'eventuale qualifica di capo famiglia coloro che, non essendo iscritti negli elenchi nominativi quali permanenti od abituali, comprovino, con apposito certificato della Commissione comunale di cui all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, o del sindaco, nei comuni ove essa non sia ancora costituita, di aver prestato nell'anno agrario in corso alla data del 26 luglio 1946, la propria attività lavorativa prevalentemente, quali giornalieri di campagna o compartecipanti non retribuiti esclusivamente mediante partecipazione al prodotto, alle dipendenze di aziende agricole.

Art. 14.

L'onere per la corresponsione del premio della Repubblica ai lavoratori agricoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 12 è sostenuto in parte dai datori di lavoro dell'agricoltura, mediante la corresponsione di un apposito contributo nella misura prevista dal comma seguente, in parte dallo Stato mediante il concorso per il pagamento del premio della Repubblica ai lavoratori disoccupati, previsto dal successivo art. 23.

Il contributo che ciascun datore di lavoro dell'agricoltura è tenuto a corrispondere, si determina applicando una quota di L. 12,50 per ogni giornata di lavoro, di salariati e braccianti accertata nei suoi confronti agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1946 e detraendo dalla somma risultante l'importo complessivo dei premi pagati direttamente dallo stesso datore di lavoro a norma dell'art. 12, lettera *a*) ai lavoratori a rapporto fisso addetti alle colture agrarie o al bestiame.

All'uopo i datori di lavoro sono tenuti a presentare alle sedi provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, entro il 30 novembre 1946, l'elenco dei lavoratori a rapporto fisso ai quali hanno direttamente corrisposto il premio della Repubblica con le firme di quietanza dei lavoratori stessi vistato dalla Commissione comunale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Per i lavoratori capi famiglia dovrà essere allegato il certificato di stato di famiglia.

Il contributo di cui al secondo comma non si applica sulle giornate di lavoro di salariati e braccianti accertate nei confronti delle aziende di coltivatori diretti e dei fondi condotti a mezzadria e colonia parziaria per lavori stagionali o di punta.

Art. 15.

Le sedi provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, in base agli elementi in loro possesso ed in conformità alle disposizioni dell'articolo precedente stabiliscono l'ammontare della somma dovuta a titolo di contributo da ciascun agricoltore e lo notificano ai debitori con invito al pagamento.

Il versamento della somma predetta deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 16.

Nei confronti dei datori di lavoro che non versano il contributo nel termine stabilito dal precedente articolo la riscossione delle somme dovute, gravate dalla multa di mora del 6 %, sarà effettuata a mezzo ruoli dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte medesime, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le modalità e norme previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dai regi decreti 24 settembre 1940, nn. 1949 e 1954.

Le somme iscritte a ruolo saranno riscosse in tre rate bimestrali uguali.

Art. 17.

Contro l'accertamento del contributo di cui all'articolo 15 è dato ricorso al Prefetto nel termine di giorni 30 da quello di notifica della richiesta di pagamento.

Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento delle somme richieste.

Il Prefetto decide in via definitiva, sentita la Commissione di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche.

Art. 18.

Le somme riscosse a titolo di contributo o di multa di mora sono attribuite con le modalità previste dal regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1954, per 27/28 all'apposita gestione speciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e per 1/28 al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura a titolo di rimborso delle spese per l'accertamento e la riscossione del contributo.

Disposizioni speciali per gli altri settori.

Art. 19.

Il premio della Repubblica è corrisposto direttamente e a proprio carico ai lavoratori dipendenti:

a) dagli enti pubblici e dalle aziende municipalizzate nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche ed integrazioni;

b) dalle aziende armatoriali;

c) dalle aziende facenti parte dei settori del commercio, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni familiari;

d) dalle aziende agricole limitatamente al personale occupato in attività agrarie o in lavorazioni connesse supplementari, od accessorie, per le quali non si applica la procedura stabilita per il versamento dei contributi unificati;

e) da aziende o servizi appartenenti a categorie che potranno essere determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per il personale dipendente dalle società esercenti servizi marittimi di preminente interesse nazionale e per quello dipendente dalle società sovvenzionate locali, il premio sarà concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile che ne stabilirà anche le modalità.

Art 20.

Nei confronti dei marittimi ai fini rispettivamente della determinazione dell'ammontare del premio della Repubblica, nel caso di cui all'art. 5 e della esclusione di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto, si computa al cento per cento l'importo corrisposto a titolo di panatica convenzionale e si comprendono nella retribuzione tutte le corresponsioni a carattere fisso e continuativo, inclusa anche la indennità per rischio mine.

Ai marittimi che alla data del 26 luglio 1946 si trovavano in assistenza presso Casse marittime a seguito di infortunio o di malattia, il premio della Repubblica è corrisposto dalle Casse predette.

Disposizioni particolari per i disoccupati.

Art. 21.

Il premio della Repubblica compete anche ai lavoratori che alla data del 26 luglio si trovavano disoccupati, purchè a tale data essi:

a) fossero in godimento della indennità di disoccupazione di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ovvero:

b) possedessero i requisiti stabiliti dall'art. 2 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373, per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, anche se si trovassero ricoverati in case di cura.

Sono esclusi dal beneficio del premio della Repubblica i lavoratori disoccupati di cui alla lettera *b*);

1) che non risultino iscritti all'Ufficio di collocamento alla data del 26 luglio 1946;

2) che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 22.

Agli operai di cui al comma 1 dell'art. 1 che alla data del 26 luglio 1946 risultino richiamati alle armi ed ai quali il premio della Repubblica è stato corrisposto nella misura di L. 1500 dalla Amministrazione militare, compete, allo stesso titolo, una integrazione di L. 1500 qualora essi beneficino degli assegni familiari ai sensi del regio decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, e successive modifiche.

Art. 23.

Alla corresponsione del premio della Repubblica alle persone di cui agli articoli 21 e 22 provvede in unica soluzione l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per tali pagamenti una contabilità distinta.

L'onere derivante dalla concessione del premio della Repubblica ai disoccupati e agli operai richiamati è a carico dello Stato.

Per i lavoratori disoccupati dell'agricoltura lo Stato assume a questo titolo quella parte dell'onere che risulterà in più dell'importo complessivo che verrà pagato dagli agricoltori ai sensi dell'art. 14, entro il limite massimo di L. 500 milioni.

Disposizioni per i grandi invalidi del lavoro.

Art. 24.

Il premio della Repubblica è dovuto ai grandi invalidi del lavoro riconosciuti tali dal comma 2° dell'art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e sarà erogato nella misura di L. 3000, a quelli che si trovano nelle condizioni di famiglia previste dal citato decreto per la assegnazione delle quote integrative e in L. 1500 agli altri che non si trovano nelle suddette condizioni.

Il premio stesso inoltre è dovuto nella misura di L. 3000 o di L. 1500 ad ogni nucleo familiare rispettivamente di tre o più superstiti, o di uno o due superstiti di infortunato sul lavoro, titolari di rendita ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, purchè i figli abbiano età inferiore agli anni 15 o siano inabili al lavoro e il coniuge o gli altri superstiti abbiano raggiunto il 65° anno di età o siano inabili al lavoro.

Il premio dovuto ai sensi dei comma precedenti spetta per gli infortuni avvenuti entro il 26 luglio 1946 ed è corrisposto dall'Istituto nazionale infortuni a proprio carico.

Disposizioni penali.

Art. 25.

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versato, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1000 a L. 5000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il premio della Repubblica, è punito con la multa da L. 5000 a L. 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Chiunque percepisce il premio più di una volta o in misura superiore a quella dovuta è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio delle gestioni speciali di compensazione della Cassa unica per gli assegni familiari.

Il contravventore prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentar domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del comma primo del presente articolo.

Disposizioni finali.

Art. 26.

Le domande per ottenere il premio della Repubblica debbono essere presentate ai datori di lavoro, o, nei casi previsti dagli articoli 13, 21 e 24, agli uffici incaricati di accertare il diritto, entro il termine del 30 novembre 1946, sotto pena di decadenza.

Le richieste delle aziende facenti parte del settore industriale per il rimborso delle somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di premio della Repubblica debbono pervenire alle competenti sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 gennaio 1947 sotto pena di decadenza.

Art. 27.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere direttamente il premio della Repubblica ai lavoratori dipendenti dalle aziende partecipanti alla speciale gestione di compensazione di cui all'art. 8 del presente decreto, che dopo il 26 luglio 1946 hanno sospeso completamente la propria attività o sono state dichiarate fallite.

Art. 28.

Qualora il gettito dei contributi stabiliti dagli articoli 8 e 14 del presente decreto non sia sufficiente a reintegrare le somme erogate, la differenza sarà coperta mediante un ulteriore temporaneo contributo a carico dei datori di lavoro, tenuto conto per la gestione speciale di compensazione dell'agricoltura, del contributo dello Stato previsto dal precedente art. 23, terzo comma. La misura dell'eventuale contributo supplementare sarà stabilita con decreto del Capo provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Qualora, invece, l'ammontare dei contributi riscossi ecceda il fabbisogno, la differenza sarà attribuita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale al competente settore della Cassa unica per gli assegni familiari e di tale sopravvenienza sarà tenuto conto nella determinazione della misura del contributo normale per gli assegni familiari.

Art. 29.

Lo Stato anticiperà all'Istituto nazionale della previdenza sociale i fondi necessari alla corresponsione del premio della Repubblica secondo le disposizioni del presente decreto.

L'anticipazione sarà fatta senza gravame di interessi.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei fondi predetti.

La restituzione dei fondi stessi, per la parte eccedente la quota di spesa che è a carico dello Stato, sarà effettuata secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 30.

Si osservano per i contributi, per i pagamenti, per i rimborsi ai datori di lavoro previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le norme del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, nonchè tutte le successive disposizioni in materia di assegni familiari, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

Art. 31.

Coloro che secondo le disposizioni del presente decreto hanno titolo al premio della Repubblica come beneficiari delle speciali gestioni di compensazione o come disoccupati o richiamati possono, in caso di diniego del pagamento di esso, ricorrere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Comitato speciale per gli assegni familiari di cui all'art. 11 della legge 6 agosto 1940, n. 1278.

La decisione del Comitato è definitiva.

Art. 32.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro, ferme rimanendo, nei confronti delle gestioni speciali di compensazione previste dal presente decreto, le facoltà concesse con l'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti e della regolarità dei premi corrisposti.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — BERTONE — GULLO — SCOCCIMARRO — ROMITA — SEGNI — FERRARI — MORANDI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 184. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 335.

Proroga dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, riguardante la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, è prorogato sino al 30 giugno 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — MORANDI — SCOCCIMARRO — BERTONE — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 185. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune unità del naviglio mercantile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra, prorogato, ai fini del dragaggio delle mine, con l'art. 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616;

Visto il regio decreto 5 novembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio da guerra dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare;

Decreta:

Le seguenti unità del naviglio mercantile sono inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dalla data a fianco di ognuna indicata:

1) Trawler « 301 » ex « Burra » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 223 del Compartimento marittimo di Roma: dal 16 gennaio 1946;

2) Trawler « 302 » ex « Cumral » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 224 del Compartimento marittimo di Roma: dal 16 gennaio 1946;

3) Trawler « 303 » ex « Unst » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 225 del Compartimento marittimo di Roma: dal 16 gennaio 1946;

4) Trawler « 304 » ex « Staffa » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 226 del Compartimento marittimo di Roma: dal 16 gennaio 1946;

5) Trawler « 305 » ex « Filla » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 227 del Compartimento marittimo di Roma: dal 9 febbraio 1946;

6) Trawler « 306 » ex « Egislay » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 228 del Compartimento marittimo di Roma: dal 9 febbraio 1946;

7) Trawler « 307 » ex « Minuet » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 229 del Compartimento marittimo di Roma: dal 9 febbraio 1946;

8) Trawler « 308 » ex « Twostep » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 230 del Compartimento marittimo di Roma: dal 9 febbraio 1946;

9) Trawler « 309 » ex « Grain » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 231 del Compartimento marittimo di Roma: dal 6 marzo 1946;

10) Trawler « 310 » ex « Otello » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 232 del Compartimento marittimo di Roma: dal 6 marzo 1946;

11) Trawler « 311 » ex « Mousa » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 233 del Compartimento marittimo di Roma: dal 23 marzo 1946;

12) Trawler « 312 » ex « Gavotte » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 234 del Compartimento marittimo di Roma: dal 6 marzo 1946;

13) Trawler « 313 » ex « Foula » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 235 del Compartimento marittimo di Roma: dal 26 gennaio 1946;

14) Trawler « 314 » ex « Ensay » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 236 del Compartimento marittimo di Roma: dal 26 gennaio 1946;

15) Trawler « 315 » ex « Stroma » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 237 del Compartimento marittimo di Roma: dal 16 marzo 1946;

16) Trawler « 316 » ex « Hornpipe » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 238 del Compartimento marittimo di Roma: dal 4 marzo 1946.

Il Ministro per la marina militare è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946
Registro Marina n. 6, foglio n. 258.

(3785)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1946.

Proroga della gestione commissariale della Soc. an. editoriale « La Provincia di Como ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 465, in virtù del quale, la gestione dei servizi del soppresso Sottosegretariato stampa è affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1946, con il quale l'avv. dello Stato dott. Riccardo Miliani veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Soc. an. editoriale « La Provincia di Como » in Como, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che occorre prorogare la gestione commissariale di cui sopra per procedere alla completa liquidazione dell'azienda;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Soc. an. editoriale « La Provincia di Como », affidata all'avv. dello Stato dott. Riccardo Miliani, è prorogata per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Como.

Roma, addì 15 novembre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(3897)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Revisione dei canoni per i trasporti postali sulle linee automobilistiche.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER I TRASPORTI

Vista la legge 12 luglio 1908, n. 444;
Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1459;
Visto il regio decreto 24 aprile 1921, n. 671;
Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 228;

Ritenuta la necessità di adeguare all'attuale situazione del mercato i canoni da corrispondersi alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici, per il trasporto degli effetti postali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui, da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali di cui all'art. 1, 2° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 228, sono elevati a lire 900 per chilometro di linea utilizzato per il trasporto stesso, e in detti canoni intendesi assorbito il compenso di lire 50 per ogni ufficio postale intermedio servito.

Art. 2.

Qualora per i trasporti postali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale siano effettuate più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto sarà elevato a lire 1800.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1946, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per i trasporti
FERRARI

(3823)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Nomina dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto stesso;

Viste le designazioni pervenute dagli organi competenti;

Decreta:

Per la durata del triennio 1946-1949, il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi è composto come segue:

Revisori effettivi:

rag. Ezio Valentini, ispettore generale di finanza, designato dal Ministro per il tesoro con funzioni di presidente del Collegio;

dott. Felice Bollati, ispettore generale dei Monopoli, designato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

rag. Oscar Zumpano, designato dalle Associazioni dei produttori di tabacco.

Revisori supplenti:

dott. Raffaello Di Salvo, primo segretario nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro per il tesoro;

dott. Giacomo Angelico, ispettore compartimentale dei Monopoli, designato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Il Collegio dei revisori dei conti così costituito dura in carica fino al 30 giugno 1949.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro: Scoccimarro

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1946
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 321. — Emanuele

(3825)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione pel triennio 1° novembre 1946-31 ottobre 1949.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 13 ottobre 1944, con il quale l'ing. Emilio Battista è stato nominato Commissario straordinario per l'amministrazione della surricordata Associazione;

Ritenuta la necessità di ricostituire i normali organi di amministrazione dell'Associazione summenzionata;

Viste le designazioni fatte dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Confederazione generale italiana del lavoro rispettivamente con le lettere 28 settembre 1946 e 19 settembre 1946:

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° novembre 1946-31 ottobre 1949 è composto dei signori:

1) ing. Giorgio Vecco; 2) dott. Amedeo Posanzini; 3) ing. Mario Volpi; 4) ing. Giovanni Ferroluzzi; 5) cavaliere Carlo Zomak; 6) dott. Franco Borelli; 7) ingegnere Pietro Casini; 8) dott. Mario Spaggiari; 9) ingegnere Filippo Masci; 10) ing. Carlo Vigliani; 11) dott. Pietro Frasca Polara; 12) dott. Giuseppe Pace, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

1) ing. Carlo Farina, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro;

e dei signori:

1) dott. Luigi Angeletti; 2) dott. Cesare Pilia; 3) dott. Gustavo Quadrini; 4) ing. Francesco Roma; 5) dott. Luigi Cordella; 6) dott. Enrico Di Pietro, di nomina ministeriale.

Art. 2.

[illegible] esidente e di vice-presidente del Consiglio di amministrazione sono affidate rispettivamente ai signori: dott. Luigi Angeletti e ing. Francesco Roma.

Art. 3

La gestione commissariale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione cessa dalla data di ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Associazione stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'Aragona

Il Ministro per l'industria e il commercio
Morandi

(3876)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1946.

Disposizioni concernenti il pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 94, riguardante disposizioni concernenti il pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1946, numero 99, relativo alle modalità di applicazione del ricordato decreto legislativo;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, che fissa le attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero:

Decreta:

I pagamenti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 46, per le rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania, possono essere eseguiti dalla Banca nazionale del lavoro, anche su presentazione di ricevute originali che siano formulate in modo diverso dal polizzino *A* indicato nella lettera *a*) del decreto Ministeriale 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1946, n. 99.

Tali ricevute devono comprovare il versamento dei risparmi di lavoro presso la Deutsche Bank, presso banche corrispondenti di quest'ultima o presso il datore di lavoro, allo scopo di ottenere il successivo trasferimento in Italia delle somme versate mediante accreditamento nel conto aperto a nome del Tesoro italiano presso la Deutsche Verrechnungskasse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1946

Il Ministro: CAMPILLI

(3810)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della separazione della parrocchia di Santo Stefano dal Canonicato di San Siro e trasferimento della parrocchia di Santo Stefano nella chiesa di N. S. della Mercede in San Remo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 117, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, dei decreti del Vescovo di Ventimiglia in data 31 ottobre 1938, integrati con postille 6 maggio 1942 e 27 ottobre 1943, concernenti la parrocchia di Santo Stefano ed il Canonicato di San Siro in San Remo (Imperia);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Imperia in data 11 ottobre 1946, n. 13710, div. Culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale furono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Ventimiglia in data 31 ottobre 1938, integrati con postille 6 maggio 1942 e 17 ottobre 1943, con i quali fu disposto:

1) la separazione del Beneficio parrocchiale di Santo Sfefano in San Remo (Imperia) dal Beneficio canonicale « Decimale » della Collegiata di San Siro, detto di Santo Stefano;

2) il trasferimento della parrocchia di Santo Stefano nella chiesa di N. S. della Mercede;

3) la ricostituzione del Canonicato di Santo Stefano presso la Collegiata di San Siro, con le prerogative, attribuzioni ed oneri che aveva prima della fusione col Beneficio parrocchiale di Santo Stefano;

4) la ripartizione del territorio della cessata parrocchia di Santo Stefano tra la nuova parrocchia di N. S. della Mercede e le parrocchie limitrofe di San Siro, N. S. degli Angeli e San Giuseppe;

5) la ripartizione della dote del cessato Beneficio di Santo Stefano tra il nuovo Beneficio parrocchiale di N. S. della Mercede e il Beneficio canonicale « Decimale » di Santo Sefano.

Il Prefetto di Imperia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(3834)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bergamo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bergamo, pel triennio 1945-1947, i signori:

Parigi dott. Ettore, medico chirurgo;
Minelli prof. dott. Spartaco, medico chirurgo;
Zanetti dott. Bernardino, pediatra;
Cutillo dott. Francesco, esperto in materia amministrativa;
Paganoni dott. Agostino Ernesto, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 203. — FERRARI

(3821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Catania, di un mutuo di L. 38.455.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3868)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Roma, di un mutuo di L. 199.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3869)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale del 7 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara, di un mutuo di L. 21.038.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3892)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 novembre 1946 - N. 233

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,850	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	82,95
Id. 3,50 % 1902	82,95
Id. 3 % lordo	69,70
Id. 5 % 1935	92,20
Redimibile 3,50 % 1934	79,70
Id. 5 % 1936	92 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,475
Id. 5 % convertiti 1951	96,50

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 16 novembre 1946:

Deflorio Francesco, notaio residente nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari, è traslocato nel comune di Bari;

Fornaro Enzo, notaio residente nel comune di Noicattaro, distretto notarile di Bari, è traslocato nel comune di Bari;

Compatangelo Attilio, notaio residente nel comune di Ceppaloni, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Benevento;

Bazzocchi Arrigo, notaio residente nel comune di Molinella, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Bologna;

Siniscalchi Nicola, notaio residente nel comune di Cava dei Tirreni, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Bologna;

Luti Carlo, notaio residente nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Bologna;

Magni Giovanni, notaio residente nel comune di Loiano, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Bologna;

Guidi Riccardo, notaio residente nel comune di Monzuno, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Bologna;

Zuccaro Enzo, notaio residente nel comune di Castiglione del Lago, distretto notarile di Perugia, è traslocato nel comune di Bologna;

Corradi Alcide, notaio residente nel comune di Rombiolo, distretto notarile di Vibo Valentia, è traslocato nel comune di Imola, distretto notarile di Bologna;

Fiorini Giovanni, notaio residente nel comune di Ostiano, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Cremona;

Grossi Mario, notaio residente nel comune di Sospiro, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Cremona;

Squintani Cipriano, notaio residente nel comune di Robecco d'Oglio, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Cremona;

Buttitta Giacomo, notaio residente nel comune di Giuliana, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Bagheria, stesso distretto;

Muzio Battista, notaio residente nel comune di Zavattarello Valverde, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Voghera, stesso distretto;

Daelli Alessandro, notaio residente nel comune di Ormea, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia;

Appendino Lorenzo, notaio residente nel comune di Torino, è traslocato nel comune di Chieri, distretto notarile di Torino;

Galiffa Ettore, notaio residente nel comune di Villa Stellone, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Ciriè, stesso distretto;

Benevolo Amedeo, notaio residente nel comune di Vinovo, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di None, stesso distretto;

Rinaudo Chiaffredo, notaio residente nel comune di Saluzzo, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Torino;

Pasta Giovanni, notaio residente nel comune di San Benigno Canavese, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino;

Rossetti Cesare, notaio residente nel comune di Feletto, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino;

Allice Stefano, notaio residente nel comune di Bagnolo Piemonte, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino;

Tiranty Michele, notaio residente nel comune di Refrancore, distretto notarile di Asti, è traslocato nel comune di Torino;

Ghiggia Michele, notaio residente nel comune di Susa, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino;

Marcati Carlo, notaio residente nel comune di Oderzo, distretto notarile di Treviso, è traslocato nel comune di Treviso.

(3865)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli a 60 posti di aiuto referendario (grado 9°) nella carriera di concetto (gruppo A) della Corte dei conti, riservato ai reduci.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il Regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1942 col quale vennero riservati n. 60 posti nel grado di aiuto referendario (grado 9° gruppo *A*) ai sensi e per gli effetti di cui al citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 83094 del 15 ottobre 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 60 posti di aiuto referendario (grado 9°) nella carriera di concetto (gruppo *A*) della Corte dei conti, riservato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando emanato con decreto Presidenziale in data 22 aprile 1942 e la scadenza del termine utile alla presentazione delle domande di ammissione al concorso, si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso;

b) dei combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso di cui all'articolo precedente:

1) gli impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato e quelli di gruppo *B* della Corte dei conti:

a) che siano in possesso del diploma di laurea o di altro titolo equipollente rilasciato da Università o da altri istituti di istruzione superiore, richiesto per l'ammissione nella carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione statale, esclusi i ruoli tecnici;

b) che abbiano non meno di due anni di servizio qualificato ottimo se impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, e non meno di sei anni di servizio qualificato ottimo nell'ultimo triennio, se impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti.

Nei riguardi di questi ultimi sarà a tale effetto valutabile, per non più di due anni, il servizio di gruppo *B* o superiore da essi eventualmente prestato presso altre Amministrazioni statali.

Nei periodi anzidetti è compreso il servizio di prova, ma non è valutabile qualsiasi altro servizio prestato in categoria

2) i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di due anni;

3) gli avventizi di prima categoria che abbiano non meno di sei anni di non interrotto servizio qualificato ottimo. Non costituisce interruzione il richiamo in servizio militare.

Art. 3.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 non debbono aver superato, alla data del presente bando, il limite di 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, non verrà computato, agli effetti del limite anzidetto, il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data del 22 aprile 1942, nelle condizioni previste dall'art. 4 del bando di concorso emanato nella stessa data, producendo altresì, ove fosse necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti di età ivi stabiliti, secondo le disposizioni allora vigenti, in quanto applicabili.

Art. 4.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 dovranno provare con idonea documentazione:

a) di essersi trovati nel periodo intercorrente fra la pubblicazione del bando di concorso emanato con decreto del Presidente della Corte dei conti del 22 aprile 1942 e la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso, nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

b) di essere in possesso dei titoli necessari per la partecipazione al presente concorso da data anteriore alla scadenza del termine di cui alla precedente lettera *a*).

I concorrenti di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1 dovranno invece dimostrare, nei modi prescritti dai successivi articoli, di essere in possesso di una delle qualifiche previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 5.

I concorrenti che appartengono al personale di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro i 90 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda in carta bollata da L. 12 rivolta al Presidente della Corte stessa e corredata:

a) del titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica, nonchè di un documento, rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto riportato nell'esame di laurea;

b) dei documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, o quella di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito.

I partigiani combattenti produrranno un documento rilasciato dalla competente autorità ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Gli invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale

delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta bollata, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

c) della copia dello stato matricolare civile, dal quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia;

d) dei documenti e dei titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 6.

I concorrenti che appartengono al personale di gruppo *B* della Corte dei conti debbono presentare la domanda al Segretariato generale della Corte stessa, entro il termine di cui all'articolo precedente, corredata:

a) del titolo di studio e dei documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5 ove non risultino già acquisiti al fascicolo personale;

b) degli altri titoli e documenti che essi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 7.

I procuratori e gli avvocati debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di cui all'art. 5, apposita domanda in carta bollata da L. 12, rivolta al Presidente della Corte stessa, contenente l'indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito, e corredata:

1) dei documenti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *d*) del precedente art. 5;

2) del certificato, da rilasciarsi dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa e la inesistenza di procedimenti disciplinari a di lui carico;

3) dell'estratto dell'atto di nascita;

4) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

6) del certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale e civile. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere ad indagini dirette;

7) del certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

8) del certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se il concorrente possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Al certificato medico dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi d'istituto.

Art. 8.

Gli avventizi di prima categoria debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di cui all'art. 5, apposita domanda in carta bollata da L. 12 rivolta al Presidente della Corte stessa contenente l'indicazione della paternità, dell'amministrazione presso la quale prestano servizio, del loro domicilio o dell'abituale residenza, nonchè del preciso recapito, e corredata:

a) dei documenti indicati nel precedente art. 7 ad eccezione di quello di cui al n. 2) dell'articolo stesso;

b) di un certificato dell'amministrazione dalla quale dipendono attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso la Corte dei conti.

Art. 9.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 3 per quello dell'età devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Ai candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, si applicano, per quanto riguarda gli altri requisiti, eccettuato quello dell'età, le disposizioni dell'art. 4, lettera *b*).

I certificati di cui all'art. 7 numeri 2), 4) a 8) e all'art. 8 lettera *b*), non saranno ritenuti validi se rilasciati oltre tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda di ammissione al concorso gli avvocati o procuratori legali dovranno dichiarare se, e nell'affermativa, per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo o non di ruolo, presso pubbliche amministrazioni.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Art. 10.

Con ordinanza Presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per aiuto referendario presso la Corte dei conti.

Non saranno altresì ammessi al concorso i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso indetto con il decreto del Presidente della Corte dei conti in data 22 aprile 1942.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

di due consiglieri della Corte stessa;

di un consigliere di Cassazione;

di un professore ordinario o straordinario della facoltà di giurisprudenza della Università di Roma, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai quaranta centesimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche ed estensioni, in quanto applicabili.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto Presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici regionali di controllo della Corte dei conti.

Roma, addì 15 novembre 1946

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 332. — FERRARI

(3961)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a sei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo B) dei Monopoli di Stato, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale n. 05.10892 del 17 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1946, registro n. 1, foglio n. 304, col quale fu indetto un concorso per esami a dodici posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato, con l'accantonamento di altrettanti posti a favore delle persone indicate al regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27 e decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, da mettere a concorso successivamente;

Ritenuto che la metà dei citati posti può essere messa subito a concorso;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 72625/12106.2.7.4/1.3.1 in data 1° luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la licenza d'istituto tecnico superiore (sezione commerciale). Sono ammessi anche i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 36°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni: per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* del paragrafo 2 si cumula con quello di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

h) diploma originale di licenza di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzato;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *l)*, del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *m)*, di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e di un professore di ragioneria presso un istituto tecnico.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

A parità dei voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia ritenuto idoneo è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano stati destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale. Principi di diritto amministrativo.

Parte seconda.

1. — Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza.

1. — Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in ispecie. Contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Principi di diritto costituzionale.
3. — Principi di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie).
4. — Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo), che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1946
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 346. — EMANUELE

(3886)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi banditi dal Ministero dei trasporti e pubblicati nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 133/5 del 10 giugno 1946.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma di concorso approvati coi decreti Ministeriali nn. 4006, 4010, 4009, 4012 e 4011 del 17 maggio c. a., pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133-5 del 10 giugno 1946, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi — riservati ai reduci — avranno luogo a Roma nei giorni appresso indicati:

allievo ispettore amministrativo: 7 e 8 dicembre 1946;

disegnatore: 15, 16 e 17 dicembre 1946;

segretario ragioniere: 18 e 19 dicembre 1946;

assistente lavori perito-elettromeccanico: 3, 4 e 5 gennaio 1947;

assistente lavori perito-edile: 8, 9 e 10 gennaio 1947.

(3960)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.